



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Pubblicata sul portale trasparenza il 06.05.2021.

DETERMINA N° 278 DEL 22/02/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI
PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA" - INTEGRAZIONE SUBAPPALTO DITTA RUFFOLI SRL**

Proposta di determina n° 313 del 22/02/2021
Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE)
CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" -
INTEGRAZIONE SUBAPPALTO DITTA RUFFOLI SRL

IL RESPONSABILE

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore LL.PP., conferito con nomina sindacale;
- Vista la Deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- Vista la Deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 242 del 30/08/2018, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo per la realizzazione della "Ciclopista Tirrenica" nell'ambito del Comune di Castiglione della Pescaia, all'interno del quale, e precisamente in parte del tratto n.16, è ricompresa anche parte dei lavori di che trattasi;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 270 del 17/10/2019, con la quale è stato approvato in linea tecnica ed ai soli fini della programmazione pluriennale, il progetto di fattibilità dei lavori di "Riqualificazione lungomare di Via Roma ovvero di ponente con realizzazione pista ciclabile", redatto dal Geom. Massimo Baricci, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- Vista la Deliberazione C.C. n. 7 del 11/02/2019, con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2019-2021 e l'Elenco Annuale 2019, così come successivamente modificato con Delibera C.C. n. 30 del 16/04/2019, n. 55 del 27/06/2019 e n. 93 del 30/09/2019, tutte esecutive, nel cui elenco sono inclusi anche i lavori di cui trattasi;
- Vista la Determina n. 1031 del 31/07/2019, con la quale, così come previsto dall'art. 14-ter c. 7 della L. 241/1990 e per gli effetti di cui al successivo art. 14-quater, è stata determinata la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione del progetto definitivo;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 288 del 07/11/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia", redatto dall'Arch. Nadia Poltronieri e dal Geom. Massimo Baricci, per una spesa complessiva di €. 1.430.000,00;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 309 del 28/11/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia", redatto dal Geom. Massimo Baricci, e con la quale è stato autorizzato l'aumento della spesa, per complessivi €. 1.450.000,00;

- Vista la Determina n. 1621 del 03/12/2019, con la quale è stato approvato, da parte del competente Responsabile del Settore LL.PP., il succitato progetto esecutivo e sono state assunte le relative prenotazioni di spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Vista la Determina n. 1746 del 16/12/2019, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori che trattasi è stato stabilito di procedere mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del medesimo decreto, da svolgersi telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana;
- Preso atto che con Determina n. 32 del 10/01/2020, a seguito della procedura di gara espletata, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Costruzioni Ferrarese srl, con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Mameli n. 20 (P.IVA / C.F. 07981970721), che ha offerto un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara del 25,88% e, pertanto, per un importo lavori di €. 880.149,51, oltre ad €. 32.423,50 per oneri aggiuntivi per la sicurezza; per un importo contrattuale di €. 912.573,01;
- Vista, inoltre, la Determina n. 207 del 13/02/2020, con la quale, a seguito dell'attestazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, redatta in data 13/02/2020 dal Responsabile del Procedimento, il Geom. Maurizio Bellaveglia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è stato dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con la succitata Determina n. 32 del 10/01/2020 in favore della Ditta Costruzioni Ferrarese srl;
- Vista la Consegna dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, Rep. s.p. n. 648 del 18/02/2020, con la quale è stato disposto l'inizio delle lavorazioni a partire dal 18/02/2020 e considerato che i lavori sono tutt'ora in corso;
- Vista la Determina n. 253 del 24/02/2020, con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della Ditta Ruffoli srl, con sede in Siena, Via della Pace n. 9 (C.F. / P.IVA 00827420522), per un importo di €. 96.457,90, corrispondente al 10,57% dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore;
- Richiamati, inoltre, i seguenti atti, con i quali sono stati autorizzati i seguenti ulteriori subappalti:
 - 2) Determinazione n. 364 del 12/03/2020, di autorizzazione al subappalto nei confronti della Ditta Digiemme srls con sede in Altamura (BA), Via C. Cicirelli n. 2 (C.F. / P.IVA 08119810722), la quale successivamente sostituita dalla Ditta AL.CO. srl, ha realizzato un importo lavori di soli €. 1.935,18, corrispondenti allo 0,21% dell'importo contrattuale,
 - 3) Determinazione n. 547 del 27/04/2020, di autorizzazione al subappalto nei confronti della Ditta AL.CO. srl con sede in Orta di Atella (CE), Via F. Coppi n. 8 (C.F. / P.IVA 01758690471), per un importo di €. 41.163,60, corrispondente al 4,51% dell'importo contrattuale;
- Rilevato che l'importo massimo subappaltabile risulta di €. 365.029,20 (pari al 40% dell'importo contrattuale) e che allo stato attuale ed a fronte di quanto sopra evidenziato e delle modifiche ai subappalto autorizzati intervenute in corso d'opera, è stata, di fatto, autorizzata una percentuale complessiva di subappalti del 15,29%;
- Vista la richiesta di integrazione al subappalto prot. 4164 del 22/02/2021, con la quale l'impresa appaltatrice ha richiesto di poter integrare il subappalto in favore della Ditta Ruffoli srl, con sede in Siena, Via della Pace n. 9 (C.F. / P.IVA 00827420522), inerente sempre i lavori di fresatura, movimento terra, e trasposto dei rifiuti a recupero, tutte ricadenti all'interno della categoria principale OG3, per un importo di ulteriori €. 33.500,00, comprensivi della quota parte degli oneri per la sicurezza, importo che risulta essere inferiore all'importo massimo ancora subappaltabile di €.

225 496,79 (pari al 24,71% dell'importo contrattuale, a fronte della percentuale sopra indicata già sfruttata per i subappalti autorizzati);

- Considerato che per la Ditta Ruffoli srl si è proceduto verifica della regolarità contributiva tramite Durc prot. INPS_24867100 con validità sino al 13/06/2021;

- Atteso che la stazione appaltante, a norma dell'art. 105 comma 13 del medesimo D.Lgs. 50/2016 ed in quanto trattasi di una microimpresa, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto anche per le ulteriori prestazioni eseguite, così come stabilito in sede di autorizzazione al subappalto;

- Considerato che ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, previa istruttoria della pratica e rilevato che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni per il rilascio dell'integrazione al subappalto richiesta;

- Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG, da comunicare anche alla ditta subappaltatrice per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sono i seguenti: **CUP: G94E16000160004 - CIG: Z1629EFB4F**;

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 105;

- Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- Vista la L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Ditta Costruzioni Ferrarese srl, con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Mameli n. 20 (P.IVA / C.F. 07981970721), affidataria dei lavori di che trattasi, ad integrare il subappalto in essere in favore della Ditta Ruffoli srl, con sede in Siena, Via della Pace n. 9 (C.F. / P.IVA 00827420522), per i lavori di fresatura, movimento terra, e trasposto dei rifiuti a recupero, per un importo aggiuntivo di €. 33.500,00 oltre IVA, se dovuta;

2) di precisare, comunque, che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;

3) di prendere atto e stabilire che, ai sensi dell'art. 105 c. 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovutoli per le prestazioni dallo stesso eseguite, secondo la contabilità dei lavori redatta;

4) di dare nuovamente atto che il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante è qualificabile quale delegazione di pagamento *ex lege* tra l'appaltatore, il subappaltatore e la stessa Stazione Appaltante e non rappresenta una deroga ai principi generali stabiliti, ai fini IVA, dal D.P.R. 633/1972, per cui:

- il subappaltatore dovrà fatturare l'importo dei lavori eseguiti all'appaltatore, senza applicazione dell'IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e

seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall'applicazione dell'imposta (art. 17, co. 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972),

- l'appaltatore integrerà la fattura ricevuta dal subappaltatore con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art. 25 del citato D.P.R. 633/1972),

- conseguentemente l'appaltatore emetterà fattura nelle modalità ordinarie nei confronti della Stazione Appaltante con indicazione dell'imponibile e dell'imposta per l'importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore) e con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. "split payment"), di cui all'art. 17-ter del medesimo D.P.R. 633/1972 (in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di tutte le pubbliche amministrazioni, l'IVA deve essere da queste versata direttamente all'Erario),

- la Stazione Appaltante corrisponderà a favore dell'appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti in maniera diretta, detratto l'importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell'imposta che, comunque, salderà direttamente all'Erario,

- la Stazione Appaltante emetterà, pertanto, due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell'impresa affidataria ed uno nei confronti del subappaltatore, ciascuno per l'importo delle prestazioni eseguite da ciascuno;

5) di richiamare espressamente i punti nn. 5, 6, 7, 8 e 9 contenuti nel dispositivo di cui alla citata Determina n. 253 del 24/02/2020, in materia di:

- tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010,

- applicazione del C.C.N.L. nei confronti dei propri dipendenti,

- mantenimento della regolarità contributiva,

- prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed applicazione del D.Lgs. 81/2008,

- obbligo del rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013,

- accettazione ed applicazione del patto di integrità applicato dal Comune di Castiglione della Pescaia.

m.b

Il Responsabile
MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.